

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

S. 588. – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (*Approvato dal Senato*).

*Relatore:* ALLI.

N. 1.

EMENDAMENTI

---

*Seduta del 31 luglio 2013*

---

ART. 1.

*(Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)**

\* \* \*

ART. 2.

*(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)**

ART. 3.

*(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. – 1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Commissione	Governo

**3. 5.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Martarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)**

\* \* \*

ART. 4.

*(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)**

ART. 5.

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)**

\* \* \*

ART. 6.

*(Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)**

\* \* \*

ART. 7.

*(Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME).*

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:*

Commissione	Governo

*3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.*

**7. 4.** Ricciatti, Pannarale, Pilozi, Scotto.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)**

ART. 8.

*(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)**

\* \* \*

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)**

\* \* \*

ART. 10.

*(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot 3452/12/MARKT).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)**

\* \* \*

ART. 11.

*(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)**

ART. 12.

*(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)**

\* \* \*

ART. 13.

*(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)**

\* \* \*

ART. 14.

*(Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231).*

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sostituire le parole: euro 6.200 a euro 18.600 con le seguenti: euro 9.300 a euro 37.200.*

**14. 3.** Franco Bordo, Palazzotto, Ricciatti, Pannarale.

\* \* \*

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire le parole: euro 3.100 a euro 18.600 con le seguenti: euro 9.300 a euro 27.900.*

**14. 4.** Franco Bordo, Palazzotto, Ricciatti, Pannarale.

*Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 6, primo periodo, dopo la parola: al ritiro aggiungere le seguenti: e alla confisca amministrativa, da parte dell'Autorità competente,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: o all'industria non alimentare con le seguenti: ed in nessun caso possono essere immesse in vendita a qualsiasi titolo. Chiunque immetta in vendita uova provenienti da allevamenti sottoposti alle misure di cui ai commi precedenti è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale.*

Commissione	Governo

**14. 5.** Palazzotto, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)**

\* \* \*

**ART. 15.**

*(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi).*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Il Ministero della salute implementa lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodi sostitutivi al modello *in vivo*, anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui articolo 80 del Regolamento.*

Commissione	Governo

**15. 1.** Ricciatti, Pannarale, Piazzoni, Aiello, Nicchi.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)**

ART. 16.

*(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici).*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Il Ministero della salute provvede a redigere piani di controllo, di cui al comma 5, che comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.

*3-ter.* Il Ministero della salute, in relazione al piano di controllo di cui al comma *3-bis*, definisce, entro novanta giorni, un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

*3-quater.* Qualora il Ministero della salute accerti irregolarità, di cui al comma *3-bis*, contesta la violazione all'azienda ovvero alla società diffidandola ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma *3-quinquies*, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

*3-quinquies.* Nei casi di cui al comma *3-bis*, il Ministero della salute applica le seguenti sanzioni:

*a)* sospensione della licenza per un periodo di 6 mesi;

*b)* nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a 30.000 e con il ritiro della licenza.

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e la verifica di conformità del divieto di sperimentazione e importazione di materie prime testate su animali.*

**16. 3.** Nicchi, Ricciatti, Piazzoni, Pannarale, Aiello.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)**

ART. 17.

*(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)**

\* \* \*

ART. 18.

*(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)**

\* \* \*

ART. 19.

*(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)**

\* \* \*

ART. 20.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)**

ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)**

\* \* \*

ART. 22.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)**

\* \* \*

ART. 23.

*(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086).*

Commissione	Governo

*Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.*

**23. 8.** Prativiera, Gianluca Pini.

\* \* \*

Commissione	Governo

*Al comma 1, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione.*

**23. 9.** Prativiera, Gianluca Pini.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)**

ART. 24.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)**

\* \* \*

ART. 25.

*(Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)**

\* \* \*

ART. 26.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131).*

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: A fine giornata i soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni verificano il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del provvedimento di deroga.*

Commissione	Governo

**26. 15.** Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Pannarale.

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti: o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprimano nei tempi previsti, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato.*

Commissione	Governo

**26. 19.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-  
viera.

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti: o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.*

Commissione	Governo

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**26. 20.** Gianluca Pini, Prata-  
viera, Borghesi.

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentito l'ISPRA aggiungere le seguenti: o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa.*

Commissione	Governo

**26. 18.** Gianluca Pini, Prata-  
viera, Borghesi.

Commissione

Governo

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: grave.*

**26. 16.** Franco Bordo, Palazzotto, Pannarale.

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli affari regionali nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga, provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria.

Commissione

Governo

**26. 35.** Gianluca Pini, Pratavia.

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 4, terzo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

Commissione

Governo

**26. 17.** Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Pannarale.

\* \* \*

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis » sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno

all'ISPRA l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

Commissione	Governo

**26. 23.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-  
viera.

\* \* \*

Commissione	Governo

*Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis »,  
comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**26. 21.** Borghesi, Gianluca Pini, Prata-  
viera.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)**

ART. 27.

*(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)**

\* \* \*

ART. 28.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)**

\* \* \*

ART. 29.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)**

\* \* \*

ART. 30.

*(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)**

ART. 31.

*(Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)**

\* \* \*

ART. 32.

*(Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)**

\* \* \*

ART. 33.

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 33)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

*ART. 33-bis. – (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,*

*relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*). – 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

*b)* prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera *a)*;

*c)* introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora

l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

*d)* introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere *a)* e *b)*, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

**33. 07.** Gianluca Pini, Pratavera.

\* \* \*

ART. 34.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 34)**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17EME000240\*